

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 29-03-2018

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:45, nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

ALTINI ARMANDO	P	INNAMORATI RICCARDO	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	P	CARDENA' FRANCO	P
SENZACQUA GIACOMO	P	FAGIANI LUCIANO	P
FELICI TAINO	P	STORTONI LEONARDO	A
FERMANI SAMANTHA	P	LAUTIZI VELIA	A
QUINTILI BENITO	P	RIBICHINI RUBEN	A
MAZZAFERRO MARIA PIA	P		

Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Cesetti Alberto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno:

- rientra il consigliere Stortoni Leonardo;
- esce dall'aula il consigliere Mazzaferro Maria Pia per cui al momento della votazione i consiglieri presenti sono dieci (10).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato documento istruttorio predisposto dal Responsabile del 2^ Settore – Finanze e Contabilità;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti resi in forma palese, per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

1. **di confermare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2018, così rimodulate:

2.

Tipologia	Aliquota in vigore
Aliquota ordinaria	0.99%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze non escluse: - detrazione 200,00 euro	0.5%
fabbricati oggetto di recupero edilizio	0.46%
Immobili (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare	0.76%

3. **di dare atto che** tali aliquote decorrono **dal 1 gennaio 2018**;
4. **di stimare** in €. 743.625,11 il gettito IMU stimato per l'anno 2017, comprensivo della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 130.014,11);
5. **di dare atto inoltre che** tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera nr. 24 del 29.09.2014;

6. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Con successivi voti resi in forma palese, per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, al fine di provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine del 31 marzo 2018;

DICHIARA il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

7. DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 commi 639 e seguenti;

D.Lgs n. 504/1992;

Legge n. 68/2014;

Legge 23 giugno 2014, n. 89;

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) è stata definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate);
- b) è stata ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce ed i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Richiamato l'art.9-bis, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, che disciplinando l'IMU sugli immobili dei contribuenti residenti all'estero ha disposto che a partire dall'anno di imposta 2015 viene considerata direttamente adibita, per legge, ad abitazione principale una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d'uso con conseguente esclusione dal pagamento dell'imposta;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 9 Febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 n. 232 dell'11 dicembre 2016 che, all'art. 1 comma 42, dispone la proroga del blocco dei tributi locali a tutto l'anno 2017, modificando l'art. 1 della predetta Legge 28.12.2015 n. 208 comma 26;

Dato atto che la Legge 27.12.2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all'art. 1 comma 37 dispone la modifica dell'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 estendendo all'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 28/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Tipologia	Aliquota in vigore
Aliquota ordinaria	0.99%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze non escluse: - detrazione 200,00 euro	0.5%
fabbricati oggetto di recupero edilizio	0.46%
Immobili (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare	0.76%
Terreni	0.76%

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 3, lett a);
- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata (comma 3, lett b);

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 01/02/2018, immediatamente eseguibile;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al *comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.

Considerato che la Tasi è stata introdotta solo sulle abitazioni principali e sugli strumentali agricoli e per l'anno in corso tale tipologia è stata esclusa dalla tassazione;

Dato atto che vengono rispettati i limiti sopra richiamati;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

ACCERTATO, dunque, che, anche al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e assicurare una corretta gestione di tutta l'attività amministrativa nel corso del corrente anno, appare inevitabile ricorrere all'adozione di misure volte a sostenere, adeguatamente, le finanze comunali, confermando le attuali aliquote per le fattispecie soggette a tassazione;

Ritenuto pertanto confermare per l'anno 2018, le attuali aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 27.04.2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE AL CONSIGLIO

8. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
9. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2018, così rimodulate:

Tipologia	Aliquota in vigore
Aliquota ordinaria	0.99%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze non escluse: - detrazione 200,00 euro	0.5%
fabbricati oggetto di recupero edilizio	0.46%
Immobili (comprese le pertinenze) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché residenti con un autonomo nucleo familiare	0.76%

10. di dare atto che tali aliquote decorrono **dal 1 gennaio 2018**;
11. di stimare in €. 743.625,11 il gettito IMU stimato per l'anno 2018, comprensivo della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 130.014,11);
12. di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera nr. 24 del 29.09.2014;
13. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere,

SI PROPONE AL CONSIGLIO

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 20-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 20-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Prot. n. 3436 del 24-04-2018

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 24-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 24-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 24-04-18 al 09-05-18 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 29-03-18:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto